



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A BIOMASSE, GAS DERIVANTI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS ESTERNI AGLI EDIFICI E DI POTENZA SUPERIORE A 50kW_e

DEFINIZIONI

“Ambito di pertinenza”: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

AREE NON IDONEE

E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

normativa di riferimento: art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;

- b) **aree boscate di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**

normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e art. 15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 e s.m.i.

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comportando la soppressione della vegetazione arborea pregiudica la conservazione del valore e dell'aspetto paesaggistico che le norme intendono tutelare;

- c) **aree interessate da singolarità geologiche**

normativa di riferimento: art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, comporta l'alterazione e il degrado morfologico di tali ambiti che le norme intendono tutelare;

- d) **parchi nazionali, interregionali e regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91**

normativa di riferimento: art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995;

incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- e) **“beni paesaggistici” così come definiti all’art.136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.**, già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente
normativa di riferimento: art.136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- f) **zone di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004**, riconosciute e perimetrata con provvedimento dell’Autorità competente
normativa di riferimento: art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 42/2004;
incompatibilità riscontrate: la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico-culturali dell’ambito che le norme intendono tutelare;
- g) In attesa dell’approvazione del nuovo Piano di Qualità dell’Aria è preclusa l’installazione di nuovi impianti di potenza superiore a 200 kW_e nelle *aree con previsione di concentrazione al suolo* di:
- *PM10 superiori a 8,0 µg/m³*, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub a , nel caso di impianti alimentati da biomasse forestali o oli vegetali, che non siano dotati di sistemi di abbattimento delle polveri indicati nelle M.T.D. per questo tipo di impianti;
 - *NO₂ superiori a 31 µg/m³*, così come rappresentate nella tavola allegata 1-sub b, nel caso di impianti alimentati da biogas, da biomasse forestali o oli vegetali;
- È comunque vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da biomasse putrescibili o reflui zootecnici, a distanza inferiore di 1500 m da aree residenziali così come individuate dal PRG, ovvero a distanza inferiore a 300 m nel caso di impianti operanti in assetto cogenerativo. Le suddette limitazioni non si applicano agli impianti esistenti da ampliare o potenziare, o a nuovi impianti operanti in assetto cogenerativo da realizzare all’interno di aree produttive così come individuate dal PRG.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

ECCEZIONI

All'interno delle aree non idonee di cui alla lett. e) è consentita l'installazione di impianti da realizzare nelle aree contigue a centri aziendali o edifici esistenti a condizione che non siano compromessi gli elementi costitutivi del bene tutelato.